

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 6/2021

Desio, li 15 febbraio 2021

Oggetto: “Bonus pubblicità”

Egregi Signori,
di seguito riassumiamo le modifiche relative al “Bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022 introdotte con Legge di Stabilità per l’anno 2021 – Legge n. 178/2020.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati


SOGGETTI BENEFICIARI

L’agevolazione è riconosciuta a:

- imprese;
- lavoratori autonomi (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, ivi comprese le ditte individuali e le imprese artigiane);
- enti non commerciali (enti pubblici e privati no profit quali associazioni, fondazioni, etc.).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per le pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali nonché per altre forme di pubblicità, come ad esempio quella sui social media o sui banner on line, i volantini, la cartellonistica, etc.

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il bonus pubblicità è pari al **50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati** e viene erogato sotto forma di credito d'imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione F24.

Si evidenzia in merito che l'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile potrà essere minore (presumibilmente anche di molto) rispetto a quanto potenzialmente spettante.

È stato infatti previsto uno stanziamento annuo complessivo di 50 milioni di euro; i fondi disponibili saranno ripartiti tra tutti i richiedenti, avendo a riferimento l'importo complessivo delle richieste pervenute.

Tale credito d'imposta è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017), come confermato dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio.

COME ACCEDERE AL BONUS

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, occorre presentare due comunicazioni distinte, come di seguito indicato:

- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione → è necessario inviare la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; in esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo → i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l'accesso” debbono inviare la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, resa ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento; in base ai dati ricevuti, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta nonché l'importo dello stesso.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ACBMember www.acbgroup.com

ACB Members: Ancona - Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

Secondo quanto indicato nell'ambito delle FAQ pubblicate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla dichiarazione non deve essere allegato nessun documento; infatti tutta la documentazione deve essere conservata per i controlli successivi ed esibita su richiesta dell'Amministrazione. In particolare, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, beneficiari del bonus, devono conservare:

- le fatture ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari,
- l'attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva fosse superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario sarà tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n.159/2011.